

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Veniva colpito con la benna di un escavatore.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

L'obbligo che grava sul datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento è escluso per i rischi specifici propri della attività dell'impresa appaltatrice. Tale esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. Non può quindi considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire che le persone si trovino nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa essendo questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze.

Si è riconosciuta la responsabilità dell'appaltatore in quanto il subappalto aveva per oggetto unicamente i lavori di sbancamento, mentre la gestione del cantiere rimaneva in capo all'appaltatore. Inoltre, ciò che più conta, il fatto di evitare che persone stazionino nel raggio di azione di una escavatrice non è stato ritenuto qualificabile come rischio specifico del subappaltatore, in quanto il pericolo, in questo caso, è riconoscibile da chiunque.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Tirabassi Enrico che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre euro 250,00 per spese forfetarie più IVA e CPA.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2005

Numero: 31296

Sezione: IV

cod. 36

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.